

GIURISPRUDENZA

CASS. SEZ. UNITE CIVILI
10 LUGLIO 2006, N. 15610

PRESIDENTE: CARBONE

ESTENSORE: MANZO

PARTI: RADIO

MILANO INTERNATIONAL
(*avv.ti Vaccaro, Presutti*)

RADIO ESPANSIONE
(*avv. Guglielmetti*)

Radiotelevisione

- Frequenze radio
- Interferenze • Preuso
- Assenza questioni su titolo abitativo • Competenza AGO

Qualora in una controversia fra emittenti televisive l'oggetto

riguardi l'esistenza di un diritto di preuso sulle radio-frequenze interferite e non venga fatta valere l'eventuale illegittimità della concessione rilasciata, la competenza spetta all'AGO.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — 1. Le società Radio Milano International s.r.l. e G.B.R. General Broadcasting Radio s.r.l., con la citazione notificata il 15 e 17 novembre 1994, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Radio Espansione di Antonio Cassisa e la Sidis Vision S.p.a.

Esponavano d'essere concessionarie per la radiodiffusione nell'area di Roma, rispettivamente sulla frequenza 90.100 M.Hz con impianto in Monte Cavo e 89.900 M.Hz con impianto in Monte Mario: precisavano che tali impianti erano in funzione già prima dell'entrata in vigore della L. 6 agosto 1990, n. 223; che, in base alla domanda presentata nel termine stabilito dall'art. 32.1. della legge, con DD.MM. 28 marzo 1994, avevano ottenuto le relative concessioni; che le proprie trasmissioni subivano l'interferenza di quelle emesse da Radio Espansione di Antonio Cassisa con impianto sito in Monte Cavo oscillanti su frequenza 89.900/90.000 M.Hz.; che l'impianto era stato messo in funzione dalla Radio Espansione già nell'ottobre 1992, senza che avesse ottenuto concessione o autorizzazione.

Le attrici chiedevano al Tribunale di dichiarare il preuso delle loro frequenze, di inibire alla radio Espansione l'ulteriore utilizzazione dell'impianto e di condannarla al risarcimento dei danni.

Le attrici chiedevano che a tale risarcimento del danno fosse condannata in via solidale anche l'altra convenuta, la Sidis Vision s.p.a. e questo per avere locato alla Radio Espansione l'area d'installazione, nonostante fosse ancora contrattualmente vincolata a non consentirne l'utilizzazione ad altri per emissioni sulle frequenze indicate.

Le parti convenute si costituivano in giudizio e resistevano all'accoglimento delle domande.

2. Il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla domanda di accertamento del preuso e di illegittima installazione dell'impianto per violazione della legge n. 223 del 1990.

Considerava che l'esercizio della giurisdizione su tali domande trovava ostacolo nel fatto che sia per le società attrici sia per la Radio Espansione

erano intervenuti decreti di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale: secondo il tribunale, « determinato, con le concessioni amministrative, un piano di ripartizione delle frequenze », atto questo riservato alla P.A., ne discendeva « necessariamente l'incapacità degli interventi del giudice ordinario di produrre effetti sull'operato riservato all'autorità amministrativa ».

Il Tribunale affermava, invece, la propria giurisdizione sulla domanda di risarcimento proposta dalle attrici contro la Radio Espansione, ma la rigettava per difetto di prova, sia in ordine « alla effettiva verifica dei fatti, sia in ordine all'entità degli eventuali danni subiti; come rigettava la domanda proposta contro la Sidis Vision ed a tale riguardo considerava che questa seconda domanda non si prestava ad essere esaminata in modo autonomo, perché la Sidis Vision era stata chiamata a rispondere dei danni, soltanto per il concorso con Radio Espansione nelle asserite illegittime interferenze sulle frequenze.

La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione della sentenza.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione Radio Milano International s.p.a. e G.B.R. General Broadcasting Radio s.p.a., sulla base di due motivi, di cui uno attinente alla giurisdizione.

Hanno resistito con controricorso Radio Espansione di Antonio Cassisa e Sidis Vision s.p.a., quest'ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato.

Le ricorrenti e la Sidis Vision s.p.a. hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. I ricorsi principale e incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti principali contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la carenza di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento del preuso e di illegittima installazione dell'impianto.

Svolgono sul punto varie argomentazioni, che si possono così riassumere.

Radio Espansione al momento della citazione non era titolare di concessione; si versava ancora in periodo transitorio (cioè di autorizzazione per legge) e questo in base all'art. 1.2. della L. 20 marzo 2001, n. 66, che autorizzava la prosecuzione dell'attività pur essendo scaduti i precedenti titoli concessori della durata di sei anni e valeva dunque quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 11621 del 1997; sussisteva comunque la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una controversia tra privati, mentre il secondo comma dell'art. 32 della legge n. 223 del 1990 non aveva inteso riservare esclusivamente all'autorità amministrativa ogni intervento in ordine al coordinamento ed alla compatibilità degli impianti.

2.1. A questa impostazione sostanzialmente si controbatte che la concessione c'era ed era efficace e che la giurisdizione dell'AGO è riservata alle controversie antecedenti al rilascio della concessione, dovendosi invece affermare per quelle successive al rilascio della concessione la giurisdizione del giudice amministrativo.

2.2. Il motivo di ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è fondato e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale proposta dalle attrici contro la Radio Espansione.

2.2.1. Per la decisione della questione di giurisdizione non è rilevante stabilire se la Radio Espansione fosse o no titolare di concessione alla data della domanda.

2.2.2. Queste Sezioni Unite, con la sentenza 21 novembre 1997 n. 11621, hanno affermato che la controversia insorta tra soggetti privati in ordine al c.d. « preuso » delle frequenze radiotelevisive deve ritenersi devoluto alla giurisdizione ordinaria.

2.2.3. Nel caso in esame si verte appunto in una controversia tra privati avente ad oggetto il c.d. preuso delle frequenze radio, l'accertamento di non conformità a diritto dell'installazione di esercizio dell'impianto e l'inibizione all'uso.

A sostegno della domanda le attuali ricorrenti non hanno fatto valere l'illegittimità della concessione rilasciata a Radio Espansione, ma la situazione di fatto connotata dal preuso. Questa essendo la situazione dedotta in giudizio della quale si chiede la tutela non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Il richiamo fatto nella sentenza impugnata all'esistenza di un atto accessorio in capo a Radio Espansione non può influire sulla giurisdizione, proprio perché — e indipendentemente da altre argomentazioni — la tutela viene richiesta senza postulare l'illegittimità della concessione.

Privo di rilievo è poi il richiamo fatto dalla controricorrente Radio Espansione di Antonio Cassisa all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998.

Basta rilevare che la domanda è stata proposta al Tribunale nel 1994 e che, secondo l'art. 45.18. del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 50, nei giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme in vigore a quella data senza che ci si debba perciò soffermare sul punito se la controversia di cui si discute potesse rientrare in uno dei tipi di controversie previste dall'art. 33 del d.lgs. 80 del 1998, quale risulta dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 e dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale fattane con la sentenza 204 del 6 luglio 2004 della Corte costituzionale.

Per la stessa ragione, ovverosia perché si tratta di giudizio già iniziato quando la legge è entrata in vigore non può farsi questione di applicabilità della disciplina recata dall'art. 1.11. della L. 31 luglio 1997, n. 249, in cui è solo configurata, per le controversie tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze, una condizione di promuovibilità della domanda.

3. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle domande di risarcimento dei danni svolte nei confronti delle convenute.

Deducono in particolare la contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine al momento dell'installazione dell'impianto, all'esistenza di interferenze, al danno e alla relativa prova, sussistente sulla base dei documenti in causa.

3.1. L'accoglimento del primo motivo pone i presupposti perché debba essere accolto il secondo.

Il rifiuto opposto dal Tribunale a provvedere sulla domanda di inibitoria e la conferma di tale pronuncia venuta dalla Corte d'appello ha messo i giudici di secondo grado, come già quelli di Primo grado, nella condizione di non poter valutare, in funzione di quella parte della domanda, cause, consistenza e persistenza dell'interferenza, ma in questo modo li ha anche privati degli elementi di giudizio necessari per giudicare dell'altra parte della domanda, non solo in confronto della Radio Espansione, ma anche della Sidis Vision, chiamata sì a rispondere anche per altra causa di danno, ma in ogni caso per il danno che le attrici assumevano d'aver subito per effetto delle interferenze provenute dalla Radio Espansione.

4. Deve essere ora esaminato il ricorso incidentale della Sidis Vision S.p.a., che è stato condizionato all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

Vi si lamenta in particolare la violazione delle disposizioni in tema di interpretazione e il vizio di motivazione circa la statuizione sul suo inadempiamento.

Il ricorso è fondato.

La Corte d'appello, in sede di interpretazione della clausola del contratto, che obbligava la Sidis Vision a non concedere in (locazione altra postazione in Monte Cavo alla Radio Espansione o ad altri titolari della frequenza radiofonica FM 90.100, ha ommesso di prendere in considerazione l'intero tenore della clausola ed in particolare l'espressione « salvo provvedimenti dell'A.G. » che concludeva il patto.

Questa espressione, secondo la ricorrente, aveva il significato di condizionare l'efficacia del patto alla mancanza di future statuizioni giurisdizionali, in tema di preuso, che fossero risultate contrarie alle attuali ricorrenti: significato, questo, che rientra nell'ambito del logicamente possibile, anche se spetterà al giudice di rinvio verificarne l'attendibilità.

5. In conclusione, ambedue i ricorsi debbono essere accolti.

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio, che provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio.

Il rinvio è disposto per l'intera causa e quindi nel complesso delle sue domande al primo giudice (art. 383, ultimo comma e 353 c.p.c).

Ed invero si deve procedere prima di tutto all'esame della domanda che verte sull'esistenza e consistenza dell'illegittima interferenza lamentata dalle ricorrenti principali ed il relativo accertamento costituisce un presupposto necessario, pure in rapporto alla Sidis Vision, anche se in questo caso ancora non sufficiente: la Sidis Vision deve essere quindi mantenuta nella condizione di potervi contraddire.

P.Q.M. — La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li accoglie; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, cui rimette di provvedere sulle spese dell'intero giudizio.